

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## GIURISPRUDENZA

**Lodo arbitrale, 30 settembre 2022 - Prof. Avv. Niccolò Abriani Arbitro Unico - Sig. M.I. c. I s.r.l. in liquidazione****Società a responsabilità limitata - Mancata approvazione deliberazione sostitutiva - Effetti.**

*La mancata approvazione d'una deliberazione dichiaratamente volta a sostituirla con altra anteriormente adottata, oggetto d'impugnazione, induce ad escludere il perfezionamento dell'effetto propriamente sostitutivo postulato dall'art. 2377, VIII comma, c.c., ed a ritenere, pertanto, sussistente l'interesse ad ottenere la dichiarazione d'invalidità della deliberazione illegittimamente assunta.*

## Il fatto

La società I. s.r.l. è stata posta in liquidazione per effetto del provvedimento del Tribunale di Torino Sezione Specializzata Impresa in data 25 giugno 2020, con il quale veniva nominato quale Liquidatore il dott. E.S.

Nell'adempimento delle sue funzioni, il Liquidatore convocava in data 15 giugno 2021 l'assemblea dei soci per il giorno 8 luglio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del progetto intermedio del bilancio di liquidazione al 31/12/2020;
2. Deliberazione compenso Liquidatore giudiziale;
3. Varie ed eventuali

Il Liquidatore provvedeva tempestivamente all'invio ai soci del progetto di bilancio di liquidazione e della relazione del Sindaco Unico.

In data 8 luglio 2021 si svolgeva quindi l'assemblea alla quale, come risulta da verbale redatto dal notaio I.G., partecipavano entrambi i soci – il sig. M.I. e la Società Is. s.r.l., in persona del legale rappresentante C.I. – titolari ciascuno di una partecipazione pari al cinquanta per cento del capitale sociale

Nel corso dell'assemblea il socio M.I. allegava osservazioni critiche alla proposta di bilancio di liquidazione articolate su più punti ed analiticamente rappresentati nel documento denominato <<Osservazioni sul progetto di bilancio al 31/12/2020>>, per poi procedere alla seguente dichiarazione di voto sul primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2020: <<Esclusivamente per la stima operata in progetto di bilancio 2020 della quantificazione dei costi della liquidazione che paiono eccessivi (in particolare per i costi per servizi così come risultanti dal dettaglio oggi inviato dal Liquidatore ai soci) il socio M.I. esprime voto contrario all'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2020>>.

Il socio M.I. esprimeva pertanto voto contrario alla proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno; il socio Is. esprimeva invece voto favorevole.

All'esito di detta votazione, il verbale assembleare riporta quanto segue: <<Il presidente, considerato che la posizione del socio M.I. risultante dalle <<Osservazioni sul progetto di bilancio al 31/12/2020>> che egli stesso ha ritenuto di dover svolgere nel contesto della presente assemblea, allegandole al verbale, è caratterizzata dalla presenza di un suo conflitto di interessi rispetto alla Società ed in relazione all'oggetto della presente deliberazione e che detta posizione di conflitto è corroborata dall'abuso dell'esercizio del diritto di voto (contrario alla ratio della nomina giudiziale del Liquidatore, avvenuta a causa dell'ostruzionismo del medesimo M.I. nelle delibere assembleari), dichiara che la quota di partecipazione dello stesso nel capitale sociale della Società non debba essere conteggiata ai fini della determinazione del quorum deliberativo. Il voto di M.I. è quindi anch'esso, al pari della sua quota, da non conteggiare ai fini della deliberazione>>.

Nel medesimo verbale assembleare è riportata la seguente proclamazione del risultato: <<Il presidente, confermando che la quota di partecipazione del socio M.I. per le motivazioni sopra esposte (conflitto di interessi, corroborato dall'abuso dell'esercizio del diritto di voto) non deve essere computata nella determinazione del quorum deliberativo e che anche il conseguente voto dello stesso non deve essere conteggiato ai fini della deliberazione DICHLARA CHE L'ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO/PRIMO PUNTO E' APPROVATO>>.

Con comunicazione, inviata a mezzo mail al notaio I.G. per il tramite del proprio legale, il socio M.I. chiedeva di integrare la verbalizzazione con la seguente precisazione: <<Il socio M.I. rileva l'insussistenza di alcun conflitto di interesse in ordine alla motivazione del voto contrario al progetto di bilancio ed inoltre rileva per ogni buon fine il mancato raggiungimento del quorum deliberativo previsto dallo statuto sociale attualmente vigente all'art. 9.2 lett b) e ritiene il bilancio non approvato riservandosi ogni azione>>.

Tale richiesta di verbalizzazione non era ritenuta ricevibile dal Presidente con la seguente motivazione: <<(..) considerato che la dichiarazione pervenuta risulta afferente al primo punto all'ordine del giorno sul quale si è già chiusa la discussione, si è già provveduto alle dichiarazioni di voto e al conseguente voto, respinge la detta richiesta di verbalizzazione e comunque di allegazione del documento stesso al presente verbale inoltrata dal socio M.I.>>.

Il verbale assembleare veniva poi redatto dal notaio G. in data 19 luglio 2021, registrato in data 22 luglio 2021 e successivamente trascritto nel libro delle decisioni dei soci. Il Liquidatore procedeva dunque alla richiesta di deposito del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro Imprese; il deposito veniva rifiutato con determinazione dirigenziale 507 del 4 ottobre 2021 iscritta a Registro Imprese in data 12 ottobre 2021.

Nel frattempo il Liquidatore procedeva alla convocazione di una nuova assemblea per l'8 settembre 2021, con il seguente ordine del giorno: <<in sostituzione della deliberazione dell'8 luglio 2021 adottata dall'assemblea dei soci presso il Notaio I.G., proposta di approvazione del progetto intermedio del bilancio di liquidazione al 31.12.2020>>.

Nell'assemblea dell'8 settembre 2021 il socio M.I. ribadiva le ragioni della ritenuta illegittimità della deliberazione adottata l'8 luglio 2021, dettagliando le ragioni del proprio voto contrario alla proposta di approvazione del progetto intermedio del bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2020.

Anche in tale occasione la proposta di delibera di cui al primo punto dell'ordine del giorno, in questo caso avente ad oggetto la sostituzione della delibera di approvazione del bilancio 2020 di cui all'assemblea 08/07/2021 e l'approvazione del relativo progetto di bilancio 2020, otteneva il voto favorevole del socio Is. ed il voto contrario del socio M.I.

All'esito di tale votazione il Presidente constatava che la proposta non era stata approvata, dichiarando la nuova deliberazione sostitutiva, ad ogni effetto, della delibera assembleare in data 8 luglio 2021.

Con domanda di arbitrato notificata in data 15 ottobre il sig. M.I. ha richiesto alla Camera Arbitrale del Piemonte la nomina di un Arbitro, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dello Statuto della Società, ai sensi del quale: *<<Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un Arbitro Unico>>*.

Nella domanda di arbitrato l'attore veniva richiesto che *<<la Giunta della Camera Arbitrale del Piemonte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte ed in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto di I. srl in Liquidazione nomini l'Arbitro Unico deputato a conoscere della presente controversia il quale decida in via rituale e secondo diritto seguendo la procedura dell'arbitrato societario accogliendo le seguenti*

#### CONCLUSIONI

*<<Voglia l'Arbitro Unico adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento:*

*-preliminarmente dichiararsi, per quanto di ragione, che la delibera 08/09/2021 non approvata non è sostitutiva della delibera 08/07/2021;*

*-nel merito dichiararsi invalida ed annullarsi la delibera assembleare della assemblea dei soci in data 08/07/2021 della società I. srl in liquidazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di liquidazione 2020.*

*In ogni caso, con il favore delle spese CPA e IVA come per legge.*

*Con riserva di integrare le difese i quesiti le produzioni documentali e di articolare istanze istruttorie al prosieguo del giudizio>> (domanda di arbitrato, pagg. 15-16).*

Con Deliberazione n. 67 del 21 dicembre 2021 la Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte nominava Arbitro Unico il Prof. Avv. Niccolò Abriani, il quale procedeva alla dichiarazione di accettazione ed indipendenza, resa agli atti di causa in data 19 gennaio 2022 e successivamente alla convocazione della prima udienza, che con il consenso delle parti si teneva in via telematica in data 25 febbraio 2022. In tale occasione, i difensori delle parti, dando atto che non erano state comunicate istanze di ricusazione, accettavano, riconoscevano e confermavano la validità della nomina dell'Arbitro Unico, ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. A seguito di un'approfondita

rappresentazione delle rispettive argomentazioni ad opera dei difensori delle parti costituite, l'Arbitro Unico, preso atto che, alla luce del confronto avvenuto in udienza, non risultavano mature le condizioni per addivenire ad una soluzione conciliativa tra le parti, fissava, su concorde richiesta dei difensori delle parti costituite i termini, rispettivamente, per il deposito e lo scambio telematici della prima memoria per illustrare le difese, eccezioni, produrre documenti e dedurre istanze istruttorie, nonché per il deposito e lo scambio telematici di memorie di replica e la deduzione di prova in materia contraria. Le parti procedevano ai relativi depositi nei termini indicati.

Su richiesta concorde delle parti l'Arbitro Unico disponeva quindi il rinvio al 18 luglio 2022 dell'udienza originariamente fissata per il 25 maggio 2022.

Nella udienza del 18 luglio 2022 i difensori delle parti, esplicitato il loro consenso alla richiesta di proroga del termine di deposito del lodo al 30 settembre 2022, chiedevano concordemente la fissazione dei termini per le difese finali, al deposito delle quali provvedevano tempestivamente.

Con Deliberazione n. 26 del 12 settembre 2022 la Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte prorogava il termine di deposito del lodo al 30 settembre 2022.

Con successiva Delibera n. 27 del 12 settembre 2022 la stessa Giunta Esecutiva liquidava le competenze dell'Arbitro Unico.

#### Il lodo

Occorre innanzi tutto considerare l'eccezione di incompetenza arbitrale sollevata da parte convenuta. Muovendo dalla premessa che l'impugnazione del bilancio non sarebbe devolvibile alla competenza arbitrale, si richiede che venga dichiarata in limine litis l'incompetenza arbitrale, a favore del Tribunale (sezione specializzata in materia di imprese).

A questo riguardo merita di essere richiamato il tenore letterale della già richiamata clausola arbitrale, la quale devolve alla competenza arbitrale <<[q]ualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (...) oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari (...), nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5>>.

Si tratta dunque di considerare se nella presente controversia, avente ad oggetto la validità di una deliberazione assembleare, siano coinvolti <<diritti disponibili relativi al rapporto sociale>> e se la devoluzione alla competenza arbitrale possa considerarsi rispettosa <<della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5>>.

Alla questione ora prospettata deve darsi risposta affermativa. Il limite della indisponibilità dei diritti oggetto della controversia si potrebbe porre – e si è posto in effetti nell'esperienza giurisprudenziale ed in dottrina – esclusivamente nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della nullità delle deliberazioni di approvazione di bilanci per asserite violazioni dei principi che presidiano la redazione dei prospetti contabili, non già in ipotesi di impugnative che, come nella fattispecie, si appuntano esclusivamente su vizi inerenti il procedimento di formazione della volontà assembleare. Le contestazioni relative

al rispetto dei quorum assembleari – si tratti del mancato raggiungimento dei quozienti richiesti dalla legge e dallo statuto ai fini della corretta costituzione dell'organo assembleare o della corretta adozione della deliberazione assembleare – non coinvolgono principi imperativi di ordine pubblico economico, posti a tutela anche dei creditori o di altri terzi estranei alla compagine sociale; come tali non sono suscettibili di configurare una nullità per illiceità dell'oggetto della deliberazione ed permangono nella sfera dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Sotto altro versante, non è dato constatare alcun profilo di contrarietà alle regole enunciate dai richiamati articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, del resto neppure evocati da parte convenuta.

L'eccezione deve pertanto ritenersi infondata.

Venendo dunque all'esame della delibera assembleare dell'8 luglio 2021, oggetto di impugnazione, l'illegittimità della stessa può considerarsi pacifica, stante il plateale difetto del quorum deliberativo. Di là dalla qualificazione del vizio in termini di mera annullabilità o di inesistenza (nella vicenda in esame irrilevante, stante la tempestività dell'impugnativa promossa da parte di soggetto legittimato ai sensi degli artt. 2479-ter, 2377 e 2378 c.c.), nella fattispecie non si è evidentemente formata una maggioranza idonea ad approvare la deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

Il vizio risulta talmente evidente da essere stato rilevato per tabulas dal Registro delle Imprese, che lo ha ritenuto ostativo al deposito del bilancio, proprio in quanto non approvato dal competente organo sociale e da aver indotto lo stesso Liquidatore a provvedere alla convocazione di una nuova assemblea nella quale veniva riproposta all'ordine del giorno la medesima deliberazione già indicata come approvata nel verbale dell'assemblea dell'8 luglio 2021.

Quanto all'asserita situazione di conflitto di interessi, evocata nel verbale assembleare, alla stessa non può assegnarsi in questa sede rilievo alcuno.

Infatti, così come deve escludersi, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, la possibilità per il presidente dell'assemblea di vietare, a monte, l'esercizio del diritto di voto di soci dallo stesso ritenuti portatori di un interesse in conflitto con quello della società, così va parimenti esclusa la possibilità di una espunzione, a valle, dei voti espressi dal computo delle maggioranze richieste da legge e statuto.

Come noto, la riforma del 2003 ha provveduto alla riformulazione della norma dell'art. 2373 c.c. e, per la s.r.l., dell'art. 2479-ter c.c. Il confronto tra il nuovo testo e quello di cui al previgente art. 2373 c.c. (allora applicabile, in forza di richiamo, anche alla s.r.l.) conduce unanimemente a ritenere che non può oggi considerarsi imposto al socio in conflitto un vero e proprio divieto di voto, configurandosi piuttosto un semplice condizionamento del suo comportamento: l'esercizio del voto è rimesso ad un apprezzamento, che lo stesso socio è chiamato ad operare, delle conseguenze che potranno derivarne per la società. La delibera assembleare conserva infatti intatta la sua validità, salvo che da essa, se presa col voto determinante del socio in conflitto, possa derivare danno alla società. Parimenti pacifico – e decisivo rispetto alla fattispecie in esame – è che l'accertamento della dannosità

potenziale della deliberazione non possa che essere operato in sede giudiziale a seguito della impugnativa promossa dai soggetti legittimati, ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c.

Tale lettura trova conferma nel testo, pure novellato dalla riforma del 2003, dell'ultimo comma dell'art. 2368, il quale include tra le azioni che non debbono essere computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo quelle per le quali il diritto di voto <<*non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi*>>, in tal modo sottolineando che tale astensione appartiene esclusivamente al bagaglio decisionale del socio.

A seguito della riforma del 2003 si è dunque passati, anche sul piano formulatorio, dal regime della sospensione del voto a quello della limitazione del suo esercizio, con i corollari che ne derivano, primo tra tutti il definitivo superamento della querelle – che aveva sino ad allora visto impegnata la dottrina – sulla sussistenza o meno in capo al presidente, che accerti un conflitto attuale e palese, del potere di escludere l'azionista dal voto. L'affermazione di tale prerogativa, già minoritaria ante riforma, non risulta più sostenibile alla luce dell'attuale dettato normativo; sicché deve senz'altro escludersi che il presidente possa impedire col suo intervento – preventivo, impedendo l'esercizio del voto, o successivo, espungendo i voti per i quali il socio non aveva dichiarato di astenersi – quanto la legge oggi chiaramente concede.

D'altro canto, l'attribuzione al presidente dell'assemblea di un potere siffatto verrebbe ad usurpare le attribuzioni in termini di autotutela rimesse ai soci non favorevoli alla deliberazione e agli organi della società, ai quali è dato dalla legge di valutare discrezionalmente se impugnare o meno la deliberazione, in primo luogo all'esito di un loro scrutinio in ordine alla sussistenza o meno di effetti potenzialmente dannosi alla stessa eziologicamente riferibili.

A ciò si aggiunga, in termini più generali, che non pare agevolmente ravvisabile in astratto una situazione di conflitto di interessi del socio in relazione alla deliberazione di approvazione del bilancio, sia esso di esercizio o di liquidazione.

Tali considerazioni assumono valenza dirimente ed esimono dall'indagine sulla posizione soggettiva del socio il cui voto risulta, in ogni caso, illegittimamente espunto dal calcolo del quorum deliberativo, che lo Statuto sociale individua nella maggioranza del capitale sociale: maggioranza del capitale che nella specie non si è certamente espressa a favore della deliberazione, precludendone l'approvazione e determinando conseguentemente l'invalidità della delibera nei termini irritualmente assunti.

Alla luce della peculiare previsione statutaria, si può infine aggiungere che, quand'anche si ritenesse ravvisabile (e adeguatamente provata) una situazione di conflitto di interessi e si ritenesse (per assurdo) legittima l'esclusione dal voto espresso dal socio portatore di detto conflitto ad opera del presidente dell'assemblea, il voto favorevole di uno o più soci complessivamente titolari della metà del capitale sociale non integrerebbe, per definizione, il quoziente deliberativo della maggioranza del capitale sociale; ed imporrebbe dunque, anche da tale non condivisa prospettiva, di annullare la deliberazione.



Più delicata è la questione relativa agli effetti giuridici della adunanza assembleare tenutasi in data 8 settembre 2021. Al riguardo parte convenuta eccepisce che la deliberazione dell'8 luglio sarebbe stata sostituita da una successiva delibera <<negativa>> i cui estremi sarebbero configurabili all'esito dell'assemblea tenutasi in data 8 settembre 2021. La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2377, comma 8, c.c. Tale disposizione, richiamata, per la s.r.l., dall'ultimo comma dell'art. 2479-ter c.c., prevede: <<L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno>>.

Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre dunque verificare se nell'assemblea tenutasi in data 8 settembre 2021 sia stata effettivamente <<presa in conformità della legge o dello statuto>> una deliberazione idonea a sostituire la deliberazione illegittimamente adottata nella precedente assemblea dell'8 luglio.

La questione decisiva ai fini del decidere è se la mancata approvazione di una deliberazione dichiaratamente volta a sostituire quella anteriormente adottata e oggetto di impugnazione possa ritenersi idonea a produrre l'effetto sostitutivo postulato dalla richiamata disposizione di legge.

Non si tratta qui di esaminare gli elementi costitutivi della categoria delle deliberazioni negative, ormai recepita da parte sempre più ampia della dottrina e da alcuni significativi precedenti della giurisprudenza, anche arbitrale; e neppure di verificare l'astratta riconducibilità a tale categoria della mancata approvazione della proposta di approvazione del bilancio di liquidazione ad opera della seconda assemblea. A questo proposito merita peraltro di essere segnalato che la categoria della deliberazione negativa è stata elaborata con lo specifico obiettivo di presidiare il procedimento assembleare rispetto all'interferenza sullo stesso di un esercizio illegittimo del diritto di voto tale da precludere il conseguimento dei quozienti richiesti per l'approvazione della delibera; ed è in questa prospettiva che viene sempre più ampiamente (ma non unanimemente) riconosciuta, in capo ai soci che hanno votato a favore della deliberazione di cui si è proclamata la non approvazione, la legittimazione ad agire per l'accertamento della effettiva deliberazione adottata, previa rideterminazione del quorum assembleare all'esito dell'espunzione dal compunto dei voti illegittimamente espressi. Da tale angolo prospettico può essere peraltro utile ai fini in esame sottolineare che la pur ricorrente espressione <<impugnativa di deliberazione negativa>> risulta intrinsecamente equivoca: il socio (o altro soggetto legittimato) che intenda dimostrare che, a dispetto delle risultanze del verbale e della relativa proclamazione presidenziale, una data proposta è stata approvata in conformità alle regole date, non impugna evidentemente una deliberazione negativa (o, se si vuole, una mancata approvazione), ma chiede di far accertare che una deliberazione negata (illegittimamente proclamata come non approvata) è stata invece approvata in conformità della legge e dello statuto, in tal modo correggendo l'erronea proclamazione e pervenendo a una deliberazione positiva destinata a vincolare anche i soci che non abbiano votato a suo favore.

Così chiarita la diversità di prospettiva e di interessi tutelati tra il caso in esame e l'ambito nel quale la figura ha avuto la sua genesi ed ha, sino ad oggi, esaurito il suo spettro applicativo, non evocandosi nella fattispecie la categoria della delibera negativa in funzione di un rovesciamento dell'esito assembleare, va posto in risalto che il punto cruciale ai fini della decisione si pone su un piano ulteriore e distinto.

La questione da affrontare è se la mancata adozione di una deliberazione sia in grado di sostituire una deliberazione positiva precedentemente adottata, di cui era stata proclamata l'approvazione; e ciò anche in considerazione dell'effetto organizzativo che alla proclamazione si ricollega e alla natura determinativa della stessa.

Si tratta di questione particolarmente delicata e, a quanto consta, sinora non oggetto di precedenti editti, la cui soluzione sembra potersi rinvenire in considerazioni di ordine letterale e sistematico.

Sotto il primo versante, la richiamata disposizione di cui all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c. collega testualmente l'effetto sostitutivo ad una deliberazione <<presa in conformità della legge o dello statuto>>: in tal modo indicando che la sostituzione presuppone una delibera positiva, dunque approvata dall'assemblea dei soci, per quanto avente un contenuto (negativo) di revoca o sostituzione della deliberazione oggetto di impugnativa.

La regola dettata dalla legge in tema di sostituzione di deliberazioni invalide, invocata da parte convenuta, sembra dunque presupporre l'avvenuta approvazione della deliberazione sostitutiva, non risultando a tal fine sufficiente la mancata approvazione di deliberazione avente il medesimo ordine del giorno della deliberazione sostituenda.

A tale conclusione si ritiene di poter pervenire per ulteriori considerazioni di ordine sistematico; e ciò, va ribadito, del tutto indipendentemente dalla qualificazione del vizio conseguente all'accertato difetto dei quozienti assembleari in termini di annullabilità o di inesistenza (categoria quest'ultima riaffiorata nel dibattito dottrinale a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 26199/2021).

Riconoscere efficacia sostitutiva alla mancata adozione di una delibera – o, se si vuole, a una delibera negativa – significa giungere alla conseguenza di ricollegare il medesimo effetto tanto all'approvazione della deliberazione sostitutiva, quanto alla sua mancata approvazione, in tal modo equiparando tra loro, quoad effectum, due esiti della votazione tra loro alternativi.

Il riferimento normativo alla circostanza che la deliberazione sostitutiva sia <<presa in conformità della legge o dello statuto>> riflette, del resto, esigenze di certezza in ordine all'avvenuta espunzione della deliberazione anteriore e di conseguente sopravvenuta carenza d'interesse dell'impugnante a proseguire nell'azione di annullamento. A questo proposito assume rilievo la già ricordata natura determinativa della proclamazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione, che riflette la scelta del legislatore di tutelare l'affidamento riposto sull'esito assembleare; e, più specificamente, sulla deliberazione, per come consta, e dunque anche soltanto apparentemente risulta dalla verbalizzazione. Pur non concorrendo a determinare in senso proprio la deliberazione e i suoi effetti, la proclamazione del presidente, nel suo sovrapporsi ai reali esiti della

votazione, può determinare – come nel caso di specie ha determinato – una discrasia tra apparenza e realtà, che, per scelta del legislatore (art. 2375, comma 1, c.c.), vede la prima prevalere, in caso di impugnazione, sino alla sospensione o all’annullamento della deliberazione.

Sotto il versante in esame non sembra dunque postulabile una perfetta simmetria tra deliberazione positiva e negativa. La deliberazione positiva ha una indiscussa attitudine ad alterare la realtà organizzativa e a vincolare alla realtà organizzativa alterata i soci assenti e dissenzienti in virtù della regola di maggioranza proclamata nel verbale come conformemente esercitata; la mancata deliberazione o la proposta respinta, per contro, non è suscettibile di alterare la realtà organizzativa, che continua a vincolare i soci per effetto delle pattuizioni statutarie e delle deliberazioni già assunte, e non per effetto del rigetto di una proposta.

In questo quadro assume maggiore pregnanza la formulazione letterale contenuta nella ricordata disposizione contenuta nell’ottavo comma dell’art. 2377 del codice civile, che richiede che venga <<presa>> una nuova deliberazione, ai fini della sostituzione della deliberazione impugnata, in tal modo indicando che solo una deliberazione positiva successiva può ritenersi in grado di sostituire o revocare una originaria deliberazione, di cui sia stato chiesto l’accertamento della non conformità a legge o a statuto, tanto nell’ipotesi in cui la delibera impugnata sia <<positiva>> (in quanto proclamata come approvata), sia, ed anzi a fortiori, qualora la delibera sostituenda o revocanda sia <<negativa>> (in quanto proclamata come non approvata); identico effetto non sembra invece attribuibile alla mancata adozione di una deliberazione, per quanto avente ad oggetto la medesima proposta già sottoposta all’approvazione dei soci in occasione del procedimento la cui legittimità è contestata nell’azione di annullamento.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che alla mancata adozione di una deliberazione non possa ascriversi un effetto propriamente sostitutivo: dal momento che, diversamente ragionando, si finirebbe per rendere irrilevante, ai fini della produzione di tale effetto, la circostanza che la deliberazione sostitutiva sia stata o meno approvata.

Ad opposta conclusione si dovrebbe naturalmente pervenire qualora sia posta all’ordine del giorno la revoca della precedente delibera illegittimamente adottata e tale revoca sia approvata dalla maggioranza del capitale sociale, salvo poi eventualmente riproporre alla decisione dei soci, con separato punto all’ordine del giorno, la proposta già oggetto della deliberazione impugnata.

Per contro, nella fattispecie in esame, come si evince dallo stesso verbale assembleare, nella seconda adunanza assembleare, tenutasi in data 8 settembre 2021, non risulta approvata alcuna deliberazione, constatandosi la reiterazione, ad opera dei due soci, delle medesime posizioni già assunte sulla proposta de qua in occasione della precedente assise dell’8 luglio. La constatazione della mancata approvazione di una deliberazione nel corso dell’assise assembleare dell’8 settembre 2021 induce ad escludere il perfezionamento dell’effetto propriamente sostitutivo postulato dall’art. 2377, comma 8, c.c. e a ritenere, pertanto,

tuttora sussistente l'interesse alla impugnazione della deliberazione illegittimamente adottata dall'assemblea in data 8 luglio 2021.

P. Q. M.

L'Arbitro Unico Prof. Avv. Niccolò Abriani, per le ragioni di cui in motivazione, definitivamente pronunciando sulle conclusioni delle parti:

- in via pregiudiziale, ritiene sussistente la competenza arbitrale;
- dichiara che nel corso della assise assembleare dell'8 settembre 2021 non è stata approvata alcuna deliberazione idonea a rivestire efficacia sostitutiva della deliberazione assembleare dell'8 luglio 2021;
- annulla la deliberazione assembleare adottata dalla assemblea della società I. s.r.l. in liquidazione in data 8 luglio 2021 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di liquidazione 2020;
- compensa tra le parti le spese di procedura e gli onorari dell'Arbitro, nella misura liquidata con Deliberazione della Camera Arbitrale del Piemonte;
- compensa tra le parti le spese di difesa.

Il presente lodo viene sottoscritto nel luogo e nella data appresso indicata e viene depositato in tre originali presso la sede della Camera Arbitrale del Piemonte in Torino, Via Pomba 23, ai sensi del Regolamento.

Torino 30 Settembre 2022.

---

### **La <<non approvazione>> della proposta di deliberazione tra deliberazione negativa e sostituzione di precedente deliberazione invalida**

Sommario: 1. Il caso. 2. La compromettibilità in arbitri. 3. Il quorum deliberativo. 4. L'attestazione del risultato delle votazioni. 5. Il conflitto d'interessi. 6. Il rifiuto opposto dal Registro delle Imprese. 7. La <<non approvazione>> della proposta di deliberazione sostitutiva. 8. La <<non approvazione>> per parità di voti favorevoli e contrari del progetto di bilancio. 9. L'interesse ad agire.

*1. Il caso.* - Il lodo arbitrale, che qui s'annota, offre l'opportunità per fare brevemente il punto - a distanza di vent'anni esatti dall'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, recante, come noto, Riforma organica delle società di capitali e cooperative - su tre argomenti riferibili alla società a responsabilità limitata, apparentemente ancora giovevoli d'approfondimento: i) il primo, attiene al calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione d'una deliberazione assembleare, a norma dell'art. 2479-bis, III comma, c.c.; ii) il secondo, concerne i poteri del presidente dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2479-bis, IV comma, c.c.; iii) il terzo, infine, inerisce al procedimento d'impugnazione della deliberazione invalida, regolato dagli artt. 2377-2379 c.c. in forza del richiamo compiuto dall'art. 2379-ter c.c., al cui interno si colloca, altresì, la possibilità di disporre la sostituzione della deliberazione impugnata, con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Costituisce, poi, corollario all'approfondimento dei punti prima elencati, l'analisi d'alcuni ulteriori aspetti affioranti dallo svolgimento del procedimento arbitrale, quali, da un lato: i) la natura dei rapporti societari controversi compromettibili in arbitri; dall'altro, ii) l'interesse ad agire del socio per ottenere l'annullamento d'una deliberazione assembleare invalida.

Ogni considerazione rassegnata nel presente lavoro consegue all'osservazione dei fatti di causa, come esposti nella decisione che si commenta.

Ripercorriamoli, allora, rapidamente.

Il Liquidatore di I s.r.l. ha convocato, per l'8 luglio 2021, l'assemblea chiamata, tra l'altro, a votare sulla proposta d'approvazione del progetto intermedio del bilancio di liquidazione al 31 Dicembre 2020.

In quella sede, sono intervenuti ambedue gli unici soci (M.I. ed Is. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore), ciascuno titolare d'una quota di partecipazione al capitale sociale pari alla metà dello stesso.

A conclusione delle operazioni di voto sulla proposta di deliberazione posta al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente dell'adunanza ha dichiarato non doversi tenere conto del voto espresso dal socio M.I., perché vertente in asserito conflitto d'interessi, così proclamando approvata la deliberazione con il solo voto favorevole del socio Is s.r.l.

A seguito del rifiuto opposto dal competente Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere il deposito del bilancio sociale, il Liquidatore di I s.r.l. ha convocato, per l'8 settembre 2021, una seconda assise, avente nuovamente ad oggetto la proposta d'approvazione del progetto intermedio del bilancio di liquidazione al 31 Dicembre 2020, con deliberazione sostitutiva della precedente.

In quella sede, ancora una volta, il socio M.I. ha votato contro la proposta di deliberazione all'ordine del giorno, mentre, il socio Is s.r.l. ha votato a favore.

Il presidente - che in occasione dell'assemblea celebratasi l'8 settembre non ha più escluso la quota del socio M.I. dal computo del quoziente deliberativo - ha, da un lato, i) constatato che la proposta di deliberazione non era stata approvata; dall'altro, ii) dichiarato la nuova deliberazione sostitutiva, ad ogni effetto, di quella assunta l'8 luglio.

2. *La compromettibilità in arbitri.* - La pronunzia, che s'annota, ha affrontato, in via preliminare, la ricorrente questione circa l'effettivo ambito dei rapporti societari controversi assoggettabili ad arbitrato societario <sup>1</sup>.

È noto che l'art. 34, d.lgs. n. 5/03, dispone la compromettibilità in arbitri delle liti aventi ad oggetto <<diritti disponibili relativi al rapporto sociale>>.

La delimitazione del concetto di <<disponibilità>> del diritto continua a fare registrare posizioni divergenti in dottrina ed in giurisprudenza <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V. E. DALMOTTO, *Riduzione dei poteri delle parti in arbitrato e regola dell'estensione della compromettibilità: le liti endosocietarie*, in *Riv. trim.* 2016, 87 ss., ove ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

<sup>2</sup> Cfr. S.A. CERRATO, *Arbitrato societario: è tempo di una riforma*, in *Riv. arb.* 2015, 618, che cita il caso - definito <<paradigmatico>> - del Tribunale di Milano (le cui pronunzie sono ivi analiticamente indicate) diviso tra

In proposito, il lodo che si commenta merita d'essere segnalato per la chiara posizione presa in confronto alla possibilità d'attribuire alla competenza arbitrale l'impugnazione delle deliberazioni d'approvazione del bilancio per vizi riguardanti il procedimento di formazione della volontà assembleare<sup>3</sup>, restando preclusa, al contrario, quella di devolverti le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei criteri di redazione del documento contabile<sup>4</sup>.

L'Arbitro Unico ha, così, precisato che le contestazioni relative al rispetto dei quorum assembleari non coinvolgono principi operativi d'ordine pubblico economico, posti a tutela anche di creditori o di altri terzi estranei alla compagine sociale.

3. *Il quorum deliberativo.* - I verbali d'entrambe le adunanze (8 luglio 2021 ed 8 settembre 2021) riportano in modo corretto quanto è avvenuto nel corso delle stesse.

In ambedue le assisi non s'è raggiunta alcuna maggioranza sulla proposta d'approvazione del progetto di bilancio, ma ciò nonostante, il presidente dell'assemblea ha, in un caso (8 luglio), dichiarato approvata la deliberazione; nell'altro, (8 settembre), di contro, non approvata.

La particolarità del contegno tenuto dal presidente in occasione delle due adunanze indicate è risieduto, allora, nell'aver considerato la partecipazione al capitale sociale d'una società a responsabilità limitata pari al cinquantapercento, una volta (assise dell'8 luglio), sufficiente all'approvazione d'una proposta di deliberazione<sup>5</sup>; un'altra (assemblea dell'8 settembre), invece, non sufficiente.

L'art. 2479-bis c.c., III comma c.c., nel prescrivere che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, ed al di fuori dei casi previsti all'art. 2479, II secondo comma, nn. 4 e 5 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), l'adunanza regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale<sup>6</sup>, deliberi a

---

due orientamenti in materia d'arbitrabilità delle impugnative di bilancio, ambedue ritenuti supportati da valide argomentazioni.

<sup>3</sup> La compromettibilità delle controversie aventi ad oggetto l'invalidità delle deliberazioni, è stata, più in generale, sostenuta, sin dai primi tempi successivi all'entrata in vigore del c.d. <<arbitrato societario>>, da F. ZUCCONI GALLI FONSECA, *La compromettibilità delle impugnative di delibere assembleari dopo la riforma*, in *Riv. trim.* 2005, 453.

<sup>4</sup> V. Cass., 24 ottobre 2014, n. 22715; Cass., 25 giugno 2014, n. 14337, in *Mass. Giust. civ.* 2014; e Cass., 10 giugno 2014, n. 13031, in *Giur. comm.* 2016, II, 737.

<sup>5</sup> È irrilevante ai fini del tema che s'intende sviluppare nel testo il rilievo che il socio titolare della restante identica percentuale di partecipazione al capitale sociale (50%) sia stato escluso dalla votazione, atteso che tale partecipazione è stata, comunque, calcolata in funzione della formazione del quorum costitutivo.

<sup>6</sup> Nelle società a responsabilità limitata è possibile introdurre deroghe legittime alla disciplina codicistica, considerato che gli artt. 2479 e 2479-bis c.c. non contemplano - a differenza di ciò che avviene all'art. 2369, IV comma, c.c. per le società per azioni - l'inderogabilità in aumento dei quorum necessari per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.

V., per tutti, N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2012<sup>5</sup>, 306.

maggioranza assoluta, impone il riscontro del voto a favore della metà più uno dei votanti, rapportata al numero dei soci, che abbiano partecipato all'assemblea<sup>7</sup>.

Nel caso concreto, tenuto conto che i) I s.r.l. in liquidazione è composta da soli due soci, ciascuno titolare d'una quota di partecipazione al capitale sociale pari alla metà dello stesso; ii) che entrambe le quote sono state calcolate dal presidente ai fini della regolare costituzione, sia dell'assemblea svoltasi l'8 luglio, che di quella tenutasi l'8 settembre; iii) che, infine, in ambedue le adunanze, la percentuale di partecipazione al capitale, che ha votato a favore della proposta d'approvazione del progetto di bilancio s'è assestata al cinquantapercento, se ne deduce che nel corso di nessuna delle due votazioni, come affermato nella decisione che si commenta, si sia formata una maggioranza capace d'approvare la proposta di deliberazione all'ordine del giorno<sup>8</sup>.

4. *L'attestazione del risultato delle votazioni.* - Ancorché il risultato del voto derivante dallo svolgimento dell'assemblea celebratasi l'8 luglio 2021 si sia dimostrato identico a quello discendente allo svolgimento dell'assemblea svoltasi l'8 settembre 2021, l'esito d'ambidue le votazioni attestato a verbale s'è rivelato antitetico.

Benché in relazione alla fase immediatamente successiva alla votazione, l'art. 2479-bis c.c. - in analogia con quanto contemplato per le società azionarie dall'art. 2371 c.c. - assegni al presidente soltanto il compito d'accertare i risultati delle votazioni, dando conto degli esiti di tali accertamenti nel verbale, si reputa comunemente che al presidente appartenga anche il potere di trarne le conseguenze, proclamando la deliberazione<sup>9</sup>.

Quest'ultima - malgrado non concorra a determinare in senso proprio la deliberazione e, dunque, neppure i suoi effetti, come asserito dall'Arbitro Unico - una volta proclamata, rende una valutazione effettuata dal presidente, ascrivibile organicamente alla società<sup>10</sup>.

La dichiarazione che promana dalla società per opera del presidente, tuttavia, non è circoscritta alle conclusioni che quest'ultimo ha tratto in merito all'esito delle votazioni, ma s'estende all'intero testo delle attestazioni riportate a verbale.

---

V., altresì, Trib. Bari, Sez. Spec. Imp., 2 marzo 2017, n. 1133, in *IlSocietario.it* 7 luglio 2017, ad avviso del quale l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata, in merito alle materie prima menzionate, può contenere la previsione di quorum aumentati addirittura fino all'unanimità, in considerazione della rilevanza attribuita alla figura del singolo socio.

<sup>7</sup> V. P.M. SANFILIPPO, sub art. 2479-bis c.c., in *s.r.l./commentario dedicato a G.B. Portale*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Giuffrè, Milano 2011, 831, ove esaustivi riferimenti dottrinali.

V., altresì, Trib. Salerno, 30 gennaio 2007, in *Dejure*.

<sup>8</sup> Cfr. R. VIGO, *Osservazioni a Trib. Catania, Giudice del Registro delle Imprese, 31 marzo 2005, e Trib. Catania, 19 luglio 2005*, in *Giur. comm.* 2006, II, 495, secondo cui ogni deliberazione va presa a maggioranza e non a parità di voti. Affinché, dunque, possa esservi una deliberazione della società non è sufficiente il consenso della metà del capitale sociale, se alla deliberazione s'opponesse l'altra metà.

<sup>9</sup> A proposito della <<proclamazione>> dei risultati delle votazioni da parte del presidente dell'assemblea, interpretata quale attestazione solenne del conseguimento del quorum deliberativo, e dell'approvazione della proposta di deliberazione, ovvero del suo rigetto, v. F. GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in *Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, UTET, Torino, II, 2006, 126 ss.

<sup>10</sup> Cfr. R. VIGO, op. cit., 495 ss.

L'accertamento del risultato delle votazioni eseguito dal presidente, quale riportato a verbale, è stato determinativo<sup>11</sup> delle delibere imputate alla società, con la conseguenza che la discrasia tra quanto dichiarato dal presidente (approvazione della proposta di deliberazione in occasione dell'adunanza tenutasi l'8 luglio/mancata approvazione nel corso di quella celebrata l'8 settembre) e quanto documentato a verbale (mancato raggiungimento del quorum deliberativo in occasioni d'entrambe le assisi), è rimovibile, in forza della prevalenza accordata dall'art. 2375, I comma, c.c., alle risultanze emergenti dai verbali assembleari<sup>12</sup>, soltanto con il procedimento d'impugnazione.

La difformità d'una deliberazione assembleare in rapporto al modello legale, a cagione del non corretto calcolo delle maggioranze occorrenti per l'approvazione d'una deliberazione assembleare, è meramente annullabile, una volta che sia stato dato conto nel verbale degli esiti degli accertamenti dei risultati delle votazioni compiuti dal presidente<sup>13</sup>.

5. *Il conflitto d'interessi*. - Il presidente dell'assemblea - le funzioni del quale, ai sensi dell'art. 2479-bis, IV comma, c.c. sono preordinate all'ordinato svolgimento dei lavori assembleari<sup>14</sup> (verificare la regolarità della costituzione; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertarne gli esiti, dandone conto nel verbale) deve escludersi abbia anche la possibilità, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, sia di vietare - a monte - l'esercizio del voto di soci giudicati portatori d'un interesse in conflitto della società; sia d'espungere - a valle - , i voti espressi dal computo del quoziente deliberativo richiesto dalla legge e dall'atto costitutivo, come affermato dalla decisione, che s'annota<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> V. M. CENTONZE, *Il problema dell'inesistenza delle delibere assembleari di s.p.a.*, Giappichelli, Torino, 2008.

<sup>12</sup> V. S. ALAGNA, *Il presidente dell'assemblea nella società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2005, 159 ss.; F. GUERRERA, *Il verbale*, cit., 130, nt. 131.

<sup>13</sup> V. Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in *Mass. Giust. civ.* 2011, 94; Cass., 24 aprile 2007, n. 9909, in *Mass. Giust. civ.* 2007, 4; App. Milano, 21 luglio 1992, in *Giur. it.*, 1992, I, 342; Trib. Milano, 28 aprile 2012, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, 305 ss.

<sup>14</sup> La disciplina sul presidente dell'assemblea dettata dall'art. 2479-bis, IV comma, c.c., è in larga parte riproduttiva dell'omologa norma per il tipo azionario.

Siffatta sostanziale omogeneità ha indotto gli interpreti a richiamare per la società a responsabilità limitata le conclusioni già raggiunte dai primi commentatori del riformato art. 2371 c.c. in ordine al presidente della società per azioni.

V., dunque, S. ALAGNA, op. cit., 134; F. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente nell'assemblea della s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2004, 27 ss.; P. FIORIO, sub art. 2371, in *Il nuovo diritto societario*, Comm. Cottino, Zanichelli, Bologna, 2004, I, 554 ss.; C. MONTAGNANI, sub art. 2371, in *Società di capitali*, Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, I, 501 ss.; G. LAURINI, *Commento sub art. 2371*, in *Comm.* Marchetti, Giuffrè, Milano, 2008, 147 ss.

V., altesi, Trib. Nocera Inferiore, 28 luglio 2003, in *Giur. it.* 2004, 115 ss.; Trib. Roma, 24 gennaio 2000, in *Giur. romana* 2000, 365.

<sup>15</sup> V. conformi in precedenza Cass., 5 novembre 2004, n. 21233, in *Giur. it.* 2005, 981; Cass., 8 maggio 1992, n. 5498, in *Società* 1992, 1066; App. Milano, 22 agosto 2018, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2019, II, 403; App. Venezia, 14 gennaio 1993, in *Società* 1993, 937; Trib. Milano, 26 giugno 2004, in *Corr. giur.* 2005, 546; Trib. Milano, 7 ottobre 2003, in *Nuovo dir.* 2004, 131; Trib. Milano, 10 giugno 1999, in *Società* 1999, 1380; Trib. Milano, 12 maggio 1994, in *Società* 1994, 1389; *contra*, Collegio Arbitrale, 2 luglio 2009, in *Giur. comm.* 2010, II, 911, con nota di A. DE PRA, *Deliberazione negativa votata in conflitto d'interessi e divieto di voto del socio-*



L'unico rimedio apprestato dalla legge, al successivo art. 2479-ter, II comma, c.c., per l'evenienza che una determinata deliberazione di società a responsabilità limitata possa essere adottata con il voto determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, è l'impugnazione d'essa, sempre che possa recare un danno alla società<sup>16</sup>.

La regola generale affermata dall'ordinamento giuridico va, quindi, nella direzione in base a cui l'eventuale lesione dell'interesse sociale -intesa quale contrarietà della decisione allo scopo lucrativo comune, ovvero ai diritti sociali-individuali dei soci<sup>17</sup> - trova tutela mediante l'impugnazione della deliberazione approvata con il voto determinante del socio in conflitto, unitamente alla dimostrazione del danno potenziale per la società, in tal modo rimanendo ogni violazione di legge o dell'atto costitutivo nella disponibilità dei soci stessi, i quali potranno, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, agire a tutela dei propri diritti<sup>18</sup>.

Al presidente dell'adunanza non competono, in definitiva, opzioni che il legislatore ha inteso riservare all'organo chiamato a pronunciarsi sul possibile giudizio d'impugnazione<sup>19</sup>.

Nel caso particolare, peraltro, anche i presupposti, che hanno ispirato l'iniziativa intrapresa dal presidente d'escludere dal quorum deliberativo la quota di uno dei due soci, sembrano - su d'un piano d'ipotetica delibazione<sup>20</sup> - alquanto evanescenti.

Il motivo per il quale il presidente dell'assemblea non avrebbe tenuto conto del voto espresso dal socio M.I. ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione del progetto di bilancio sarebbe stato dovuto alla circostanza che le osservazioni da quest'ultimo rassegnate al momento di rendere la dichiarazione di voto, sarebbero state confermate

---

*amministratore*, chiamato a pronunciarsi su d'una particolare ipotesi nella quale, in occasione dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio d'una società per azioni, uno dei soci aveva proposto l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di tutti gli amministratori della società. Su proposta d'un altro socio, l'assemblea, in luogo d'indire un'unica votazione, aveva deliberato di procedere per votazioni separate. Erano, allora, state poste in votazione tante proposte d'esercizio d'azione di responsabilità quanti erano gli amministratori, con la conseguenza che, di volta in volta, il destinatario dell'azione s'asteneva dal voto, mentre gli altri esprimevano voto contrario.

Il tribunale arbitrale, investito della domanda d'annullamento della deliberazione che aveva dato luogo al rigetto della proposta d'esercizio dell'azione di responsabilità per violazione di quanto disposto dall'art. 2373, I comma, c.c., ha avuto modo d'affermare che <<Il presidente dell'assemblea di società per azioni, nell'esercizio del potere di interpretare l'esito della votazione, può e deve escludere dal computo dei voti validi quelli potenzialmente pregiudizievole per la società espressi dai soci in conflitto d'interessi, ed è a ciò legittimato in forza dell'applicazione analogica dell'art. 2368, III comma, c.c.>>.

<sup>16</sup> V. Cass. 17 luglio 2007, n. 15950, in *Riv. not.* 2009, 641; Cass., 12 luglio 2007, n. 15613, in *Mass. Giust. civ.* 2007; Trib. Roma, 22 ottobre 2002, in *Giur. it.* 2003, 1888.

<sup>17</sup> Cfr. F. GUERRERA, *I rimedi tra effettività della tutela e stabilità del deliberato assembleare*, in *Giur. comm.* 2018, I, 365.

<sup>18</sup> Cfr. A. DE PRA, op. cit., 930.

<sup>19</sup> Argg. ex F. GUERRERA, *Il verbale*, cit., 126 ss.

<sup>20</sup> L'accertamento del giudicante s'è convenientemente arrestato alla considerazione che, in generale, non è agevolmente identificabile in astratto una situazione di conflitto d'interessi del socio in rapporto alla deliberazione d'approvazione del bilancio, sia esso, indifferentemente, quello d'esercizio, ovvero di liquidazione.

della posizione di conflitto d'interessi in precedenza assunta con il voto contrario alla nomina assembleare del Liquidatore.

Invero, dall'esame degli atti di causa parrebbe di comprendere che la volontà contraria all'approvazione del progetto di bilancio da parte del socio M.I., sia albergata esclusivamente nella non condivisione della stima ivi operata in ordine ai costi della liquidazione stessa, ritenuti eccessivi, perlomeno con riguardo alla voce <<servizi>>.

Ora, non sembra che l'opinione manifestata in assemblea dal socio M.I. di addivenire ad un riesame dei costi stimati per giungere alla liquidazione della Società possa integrare gli estremi del contestato conflitto d'interessi, che sarebbe stato assertivamente corroborato da quel particolare motivo personale od extra-sociale, ispirato dalla finalità fraudolenta di ledere i diritti di partecipazione e/o quelli patrimoniali dei soci dissenzienti<sup>21</sup>, ovvero, in ultim'analisi, quello specifico comportamento animato dall'intenzione di violare il principio di correttezza endo-associativa in danno delle minoranze azionarie<sup>22</sup>, in cui - per comune interpretazione - si sostanzia l'abuso dell'esercizio del diritto di voto<sup>23</sup>. Al contrario, anzi, l'intendimento palesato da uno dei due soci pare possa essere stato ispirato proprio dalla volontà d'evitare ad I s.r.l. il pregiudizio economico scaturente da un programma di liquidazione stimato eccessivamente oneroso.

*6. Il rifiuto opposto dal Registro delle Imprese.* - La parte del lodo maggiormente impegnata dal punto di vista dell'argomentazione teorica, ha riguardato la possibilità di valutare la mancata approvazione d'una deliberazione dichiaratamente volta a sostituire quella anteriormente adottata oggetto d'impugnazione, idonea a produrre l'effetto sostitutivo postulato dall'art. 2377, VII comma, c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata, in virtù del rimando esplicito contenuto all'art. 2479-ter, IV comma, c.c.

L'esigenza di fare luogo alla sostituzione della deliberazione presuntivamente assunta in occasione dell'adunanza svoltasi l'8 luglio 2021, è stata generata dal rifiuto opposto dal competente Ufficio del Registro delle Imprese di procedere al deposito del bilancio<sup>24</sup>.

L'Ufficio del Registro che, prima di procedere, deve eseguire il controllo della <<corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge>>, a norma dell'art. 11, VI comma, d.P.R. n. 581/1993, non ha accettato la richiesta d'iscrivere una deliberazione priva di corrispondenza con quanto risultante dal tenore letterale del verbale prodotto all'atto della richiesta di deposito.

<sup>21</sup> La verifica dell'esercizio abusivo, contrario a buona fede, del diritto di voto in assemblea non può prescindere dal considerare come l'esercizio in concreto si sia atteggiato in relazione agli interessi in gioco. V. Trib. Milano, 28 maggio 2007, n. 6552, in *Guida dir.* 2007, 30, 48.

<sup>22</sup> Cfr. F. GUERRERA, *I rimedi*, cit., 365.

<sup>23</sup> V. Trib. Milano, 18 maggio 2000, in *Giur.it.* 2001, 98.

<sup>24</sup> Di contrario parere Trib. Catania, 31 marzo 2005, cit., che ha giudicato la deliberazione approvata dai soci che rappresentano la metà del capitale sociale con il voto contrario dell'altra metà né nulla, né inesistente, ma solo annullabile, e, quindi, come tale iscrivibile nel Registro delle Imprese, perché affetta da un vizio non rilevabile né dall'Ufficio del Registro delle Imprese, né dal Giudice del Registro.

Il vizio ostativo al deposito - consistente nella mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del competente organo sociale - è sembrato talmente evidente al Registro delle Imprese, da essere immediatamente rilevato.

Il lodo non ha sviluppato, per evidenti ragioni d'economia processuale, il tema relativo al ruolo del notaio, intervenuto all'assise in funzione di segretario verbalizzante.

Quest'ultimo avrebbe, verosimilmente, dovuto fare emergere dal verbale - in aggiunta al risultato della votazione come accertato dal presidente dell'assemblea <sup>25</sup> - il fatto che il socio M.I., per mezzo del proprio legale, aveva chiesto d'integrare la verbalizzazione con la precisazione che non era stato raggiunto il quoziente deliberativo fissato dall'atto costitutivo.

Ciò, laddove il notaio v'avesse provveduto, avrebbe potuto considerarsi coerente con il dovere - espressamente previsto dalla legge - di riassumere nel verbale, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno.

L'utilità di siffatto comportamento avrebbe potuto contribuire a rendere più facilmente avvisato qualunque legittimato all'impugnazione circa la potenziale sussistenza d'un vizio nel deliberato.

Si tratta, come evidente, di profili che, ben poco, comunque, hanno influito sulla definizione della vicenda, una volta che, a causa del rifiuto opposto dal Registro delle Imprese, il Liquidatore di I s.r.l. ha provveduto a convocare per l'8 settembre 2021 una nuova adunanza, chiamata ancora una volta ad esprimersi sulla proposta d'approvazione del progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 Dicembre 2020, con decisione sostitutiva della precedente <sup>26</sup>.

*7. La "non approvazione" della proposta di deliberazione sostitutiva.* - L'art. 2377, VIII comma, c.c. dispone che non possa farsi luogo all'annullamento della deliberazione impugnata, se essa sia sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

L'Arbitro Unico, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione della deliberazione adottata da I s.r.l. in liquidazione nel corso dell'assise tenutasi l'8 luglio 2021, ha dovuto, perciò, in primo luogo, analizzare la presumibile capacità sostitutiva della deliberazione assunta l'8 settembre 2021, essendo tenuto, nell'eventualità positiva, ad arrestare il proprio scrutinio a simile conclusione.

Il Tribunale Arbitrale è così pervenuto - con condivise argomentazioni che sarebbe pleonastico ripercorrere in questa sede - al convincimento per il quale la constatazione della mancata approvazione d'una deliberazione in occasione dell'assemblea celebratasi l'8

---

<sup>25</sup> Cfr. F. GUERRERA, *Il verbale*, cit., 129.

<sup>26</sup>Lo svolgimento dei fatti, che hanno condotto alla decisione che s'annota, rende dimostrazione concreta della felice intuizione avuta quasi un ventennio fa da R. VIGO, op. cit., 495, nt. 17, a cui avviso la deliberazione <<approvata>> a parità di voti favorevoli e contrari sarebbe instabile, dal momento che la parte soccombente ne potrebbe sempre proporre la revoca in una successiva adunanza, ove, di nuovo a parità di voti, prevarebbe in quanto proponente, aprendo la strada all'iniziativa di controparte per la convocazione d'un'ulteriore assise nella quale proporre nuovamente la revoca della presunta deliberazione, e così in avanti fino a quando possibile.

settembre, avrebbe escluso il perfezionamento dell'effetto propriamente sostitutivo postulato dalla legge.

Ciò, ha condotto l'Arbitro Unico a giudicare sussistente l'interesse all'impugnazione della deliberazione assunta nel corso dell'adunanza svoltasi l'8 luglio, che ha, allora, dichiarata illegittima, e, dunque, annullata.

La controversa verbalizzazione dell'esito degli accertamenti del risultato delle votazioni dell'assemblea tenutasi l'8 settembre, invero, sottendeva una sottile insidia.

Il verbale attesta che <<il presidente constatato che la proposta non è stata approvata, dichiara la nuova deliberazione sostitutiva, ad ogni effetto, della deliberazione assembleare in data 8 luglio 2021>>.

La sequenza dell'espressioni adoperate nella verbalizzazione (esordio: <<la proposta non è stata approvata>>; intermezzo: <<la nuova deliberazione>>; epilogo: <<sostitutiva ad ogni effetto della deliberazione assembleare>>) ha consentito alla difesa della Società - sulla scorta d'un implicito giudizio di corrispondenza tra <<non approvazione>> della proposta di deliberazione - per equivalenza dei voti favorevoli e contrari - e <<rigetto>> della stessa - per prevalenza dei voti contrari su quelli favorevoli - <sup>27</sup>, d'eccepire l'argomento secondo cui una deliberazione a contenuto negativo avrebbe la capacità di sostituire una deliberazione a contenuto positivo.

La questione conviene che sia affrontata procedendo progressivamente su ciascuno dei differenti piani da essa coinvolti, non confinati alla risoluzione d'un tema soltanto di diritto - la possibilità di anettere ad una deliberazione <<negativa>> la capacità di sostituire una deliberazione <<positiva>> - , ma condizionati da una situazione prim'ancora di fatto - la particolarità di conseguire tale eventuale risultato in ragione della specificità dell'argomento oggetto di deliberazione (il bilancio d'esercizio).

Punto di partenza delle considerazioni che seguono è la scelta effettuata dal presidente di dichiarare approvata in occasione dell'assemblea celebratasi l'8 settembre una deliberazione sia pure di rigetto.

La concezione di fondo d'un orientamento, che ha dato luogo in dottrina a posizioni non omogenee <sup>28</sup>, è che la deliberazione a contenuto negativo abbia efficacia vincolante rispetto

---

<sup>27</sup> V. E. LA MARCA, *La mancata approvazione della deliberazione assembleare. Deliberazione <<negativa>>, deliberazione apparente e deliberazione negata*, Giuffrè, Milano, 2020, 129, accenna all' <<omogeneità>> della situazione organizzativa, che si produce dinanzi alla mancata approvazione d'una proposta, sia essa rigettata a maggioranza; sia essa non approvata da una maggioranza sufficiente; veda essa i voti favorevoli e contrari equivalersi.

<sup>28</sup> Nel senso dell'impossibilità di configurare l'esistenza d'una deliberazione negativa, v. S. SCOTTI CAMUZZI, *I poteri del presidente dell'assemblea di società per azioni*, in *Riv. int. Sc. econ. comm.* 1963, 909 ss.; G. FERRI, *Le società*, UTET, Torino, 1985, 614; L. MENGONI, *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni*, in *Riv. soc.* 1993, 440; E. RICCI ARMANI, *Le delibere di rigetto adottate dalla maggioranza assembleare in conflitto di interessi*, in *Riv. dir. comm.* 1997, I, 93; R. WEIGMANN, voce *Società per azioni*, in *Dig. disc. priv. Sez. comm.*, XIV, UTET, Torino, 1997, 396; G. NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, VII, 3, UTET, Torino, 1997, 282, nt. 111; A. MAZZONI, *Gli azionisti di minoranza nella riforma delle società quotate*, in *Giur. comm.* 1998, I, 501; M. CENTONZE, *Qualificazione e disciplina del rigetto della proposta (c.d. deliberazione negativa)*, in *Riv. soc.* 2007, 414 ss.

a tutti i soci, al pari della deliberazione a contenuto positivo, nonostante s'esaurisca contenutisticamente nel mantenimento della situazione giuridica preesistente<sup>29</sup>.

Atteso che non può certamente reputarsi un'annotazione ad un lodo arbitrale la sede opportuna per sottoporre a personale verifica la validità delle approfondite riflessioni che autorevoli studiosi da tempo conducono, ci si limiterà qui a constatare come l'implicito richiamo contenuto nel verbale assembleare alla fattispecie deliberazione <<negativa>> si riveli contraddetto dalla ricostruzione della sua disciplina.

Quest'ultima si basa sull'assunto secondo il quale le regole dell'attività sociale non subirebbero modifiche per effetto dell'atto di reiezione della proposta di deliberazione, tanto che una possibile azione d'annullamento non sortirebbe il risultato di ripristinarle nel loro assetto anteriore<sup>30</sup>.

La natura della deliberazione negativa, pertanto, pare mal attagliarsi al percorso argomentativo seguito dal presidente dell'adunanza.

Quest'ultimo ha inteso sostituire la precedente dichiarazione d'approvazione del bilancio, con la successiva dichiarazione di rigetto del medesimo bilancio.

In seguito all'interpretazione data dal presidente al risultato delle votazioni, si sarebbe prodotto l'effetto di rimuovere la regola organizzativa, di cui la Società s'era dotata nel corso dell'assise svoltasi l'8 luglio, consistente nell'aver reso noto - con l'approvazione - ai soci ed ai terzi il risultato dell'esercizio sociale oggetto di valutazione assembleare - per munirsi in occasione dell'assemblea tenutasi l'8 settembre della nuova regola organizzativa, sostanziantesi, di contro, nell'aver ripristinato l'attesa per i soci e per i terzi l'attesa di conoscere - con l'approvazione del bilancio - , il risultato del medesimo esercizio sociale. Ciò, però, come evidente, contraddice in radice l'essenza stessa della deliberazione negativa che, lo si ripete, è quella della persistente vincolatività dell'assetto organizzativo preesistente.

Le probabili motivazioni dell'inciampo nel quale potrebbe essere incorso il presidente sembrano, ciò nonostante, comprensibili.

---

Nel senso della possibilità di configurare, sia pure a determinate condizioni, e con diversità d'accenti tra loro, l'esistenza d'una deliberazione negativa, v. G. ROMANO-PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*, Milano, Giuffrè, 1951, 74 ss.; P. TRIMARCHI, *Invaldità delle deliberazioni di società per azioni*, Milano, 1958, 63 ss.; P. FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Giuffrè, Milano, 1993, 54, nt. 138; G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, VII, 1, UTET, Torino, 1994, 523, nt. 118; G.B. PORTALE, «Minoranze di blocco» e abuso del voto nell'esperienza europea: dalla tutela risarcitoria al «gouvernement des juges», in *Eur. dir. priv.* 1999, 174 ss.; C.E. PUPO, *L'impugnazione della delibera negativa*, in *Riv. soc.* 2016, 333 ss.

Nel senso, infine, della possibilità di configurare l'esistenza d'una deliberazione negativa ogniqualvolta il giudice reputi approvata una proposta di deliberazione respinta per effetto dei voti esercitati con abuso di potere o in conflitto di interessi, v. D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, III, 2, UTET, Torino, 1993, 120 ss.

<sup>29</sup> V. M. CIAN, *La deliberazione negativa dell'assemblea nella società per azioni*, Giappichelli, Torino, 2003, 20 ss.

<sup>30</sup> Cfr. ID., *La mistificazione del carattere vincolante della delibera assembleare: ancora su decisione di rigetto, impugnazione, azione risarcitoria*, nota ad App. Catania, 21 luglio 2015, in *Riv. dir. comm.* 2015, II, 343 ss.

Esse potrebbero trovare origine nell'oggetto della deliberazione che si sarebbe pretesa di sostituire, costituito dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Nel caso specifico, per quanto l'attenzione possa essere ragionevolmente catturata dal contenuto della deliberazione, cioè il documento contabile sottoposto all'approvazione dei soci, essa avrebbe dovuto, in ogni caso, essere mantenuta, sull'effetto della deliberazione stessa, ossia la potenziale improcedibilità della domanda d'annullamento della deliberazione impugnata.

Gli effetti della deliberazione sostitutiva derivano, tanto dalla conformità alle regole del meccanismo di produzione di tali effetti, cioè la correttezza del procedimento deliberativo assembleare, quanto dal loro prodotto, ossia la deliberazione<sup>31</sup>.

Nel caso concreto, però, nessuna deliberazione è stata presa<sup>32</sup>, come convincentemente riscontrato dall'Arbitro Unico.

Invero, soltanto dopo avere posto nel nulla la precedente deliberazione, attraverso la sua revoca<sup>33</sup> si sarebbe potuto procedere ad approvare o respingere il progetto di bilancio nuovamente sottoposto alla valutazione dei soci<sup>34</sup>.

Nella seconda ipotesi, peraltro, l'effetto che solitamente discende dalla corrispondenza dei concetti di <<mancata approvazione>>/<<reiezione>>, consistente nel non alterare l'originaria situazione di fatto, appare in grado d'assumere particolari sfumature.

8. *La "non approvazione" per parità di voti favorevoli e contrari del progetto di bilancio.* - La locuzione <<non approvazione>> può sottendere una fattispecie capace di dimostrarsi diversa, sul piano fenomenologico, in confronto a quella in linea di massima equivalente di <<reiezione>>.

La prima può essere impiegata per descrivere il fenomeno che si determina allorché, a conclusione della votazione su una determinata proposta di deliberazione assembleare, i voti che si siano espressi favorevolmente all'approvazione della stessa corrispondano a

<sup>31</sup> Argg. ex E. LA MARCA, op. cit., 127.

V., inoltre, C. PATRIARCA, *Annulabilità delle deliberazioni. Art. 2377 c.c.*, in *Le società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Giuffrè, Milano, 2016, 1078.

In giurisprudenza, v. Cass., 21 ottobre 1987, in *Riv. dir. comm.* 1998, II, 417 ss.

<sup>32</sup> Con riferimento alla natura della deliberazione sostitutiva come <<rinnovazione>> della deliberazione impugnata, piuttosto che <<convalida>> della stessa, v. G. GRIPPO, *L'assemblea nelle società per azioni*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, XVI, UTET, Torino, 1985, 422.

<sup>33</sup> S. SANZO, *Invalità delle deliberazioni assembleari*, in *Tratt.* Donativi, II, WKI, Milano, 2022, 1442, nt. 688, osserva che, al potere dell'assemblea di sostituire la deliberazione, si accompagnerebbe - sulla base di una lettura estensiva dell'art. 2437-bis c.c., con cui s'impedisce al socio d'esercitare il diritto di recesso, laddove nel termine di novanta giorni la società dovesse revocare la deliberazione, che l'abbia legittimato - anche quello di revocarla, facendo così venire meno i suoi effetti giuridici.

V., altresì, R. LENER, sub art. 2377 c.c., in *Società di capitali*, Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, I, 556.

In giurisprudenza, v. Trib. Padova, 24 novembre 2005, in *Società* 2007, 325.

<sup>34</sup> V. P. REVIGLIONE, *La <<sostituzione>> delle deliberazioni invalide dell'assemblea di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1995, 121 ss.

quelli contrari. La seconda, invece, può essere più propriamente utilizzata per dare conto del fenomeno che si verifica allorché i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli. Quantunque, come visto, generalmente gli effetti scaturenti dalla <<non approvazione>> d'una determinata proposta di deliberazione s'equivalgano a quelli di un suo <<rigetto>> - dal momento che non si produce un'alterazione dell'originaria situazione di fatto - , altrettanto non sembra possa sostenersi, allorché la <<non approvazione>> riguardi la proposta d'approvazione del bilancio d'esercizio.

Ove una votazione in sede assembleare si concluda con il rigetto della proposta d'approvazione del bilancio d'esercizio, in quanto la maggioranza non avalli l'indicazione operativa rappresentata dalla scelta di confermare il progetto di bilancio elaborato dagli amministratori, pur non conseguendone alcuna preclusione per una successiva approvazione, solitamente ne deriva l'indicazione ad un riesame da parte dell'organo amministrativo<sup>35</sup>.

Qualora, al contrario, una votazione in sede assembleare si concluda con la non approvazione della proposta d'approvazione del bilancio d'esercizio, per via del fatto che non si forma una maggioranza in grado, né d'avallare, né di respingere l'indicazione operativa costituita dalla scelta di confermare il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori, non ne discende alcuna controindicazione per una riproposizione da parte dell'organo amministrativo.

Nell'evenienza, allora, di <<non approvazione>>, l'adunanza non esprime alcuna volontà, poiché i soci non sono riusciti a raggiungere una maggioranza sufficiente, né per approvare la proposta di deliberazione, né per respingerla.

Nell'eventualità, di contro, di <<reiezione>>, l'assemblea esprime la propria volontà, ch'è di rigetto della proposta di deliberazione sottoposta alla propria votazione, avendo i soci raggiunto una maggioranza sufficiente in tal senso.

V'è, dunque, una chiara distinzione tra la mancata formazione di qualsivoglia manifestazione di volontà da parte dell'assemblea in rapporto alla proposta d'approvazione del bilancio d'esercizio, ed una precisa determinazione dell'assemblea in senso negativo su d'essa<sup>36</sup>.

9. *L'interesse ad agire*. - L'aspetto residuale, quindi, che l'Arbitro Unico s'è trovato a dovere risolvere è stata quello d'appurare se permanesse l'interesse ad agire, in capo al socio impugnante, per ottenere la dichiarazione d'invalidità della deliberazione che avrebbe approvato il bilancio sociale con il solo voto favorevole dell'altro socio.

La centralità dell'istituto a matrice processuale dell'interesse ad agire - quale requisito dell'azione - nelle vicende connesse alle impugnazioni per l'annullamento delle

---

<sup>35</sup> V. Cass., 5 giugno 2003, n. 8989, in *Mass. Giust. civ.* 2003, 6, con riguardo alla circostanza della mancata approvazione del progetto di bilancio, motivata dalla opportunità di una riformulazione dello stesso secondo le osservazioni dell'organo di controllo.

<sup>36</sup> *Argg. ex*, Trib. Roma, Sez. Spec. Imp., 14 dicembre 2020, n. 17824, in *Il societario.it* 8 aprile 2021.

deliberazioni assembleari delle società a responsabilità limitata, si rinviene negli artt. 2377 e 2378 c.c., giusta il rinvio ad essi dettato dall'art. 2479-ter, IV comma, c.c.<sup>37</sup>.

L'azione d'annullamento d'una deliberazione è promovibile da parte d'un socio soltanto a condizione che vi sia un interesse attuale e diretto del socio stesso ad ottenere la rimozione dell'atto impugnato<sup>38</sup>.

La mancanza dell'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., esclude una decisione sul merito della domanda, quando essa, sebbene non infondata, non sia idonea, anche se accolta, a tradursi, per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale, in un effetto utile per colui che abbia avanzato la corrispondente richiesta<sup>39</sup>.

L'interesse che ha sorretto l'azione del socio impugnante non è stato il generico interesse a vedere non approvato il bilancio di I s.r.l. in liquidazione - che avrebbe potuto essere soddisfatto con la rinuncia ad eccepire la ricorrenza della contingente situazione antiggiuridica insorta -, quanto piuttosto quello qualificato a vedere rimossi i vizi affliggenti la deliberazione d'approvazione del medesimo bilancio, logicamente non circoscritti al mancato raggiungimento dell'imprescindibile quorum deliberativo, ma documentalmente preceduti dall'ingiusta lesione del diritto di voto, del quale l'interesse tutelato dall'art. 2368, III comma, c.c., alla libera determinazione in merito all'opportunità d'astenersi dalla votazione, integra un presupposto essenziale<sup>40</sup>.

L'interesse, perciò, che il socio impugnante ha perseguito, con la preliminare domanda d'accertamento dichiarazione di non avvenuta sostituzione della deliberazione viziata, è stato quello di fare dissolvere il velo creato dalla tentata equiparazione degli effetti della <<non approvazione>> d'una proposta di deliberazione assembleare per mancanza del quoziente deliberativo a quelli d'un <<rigetto>> della medesima proposta.

Una volta ottenuta la dichiarazione d'insussistenza dei supposti effetti novativi della deliberazione asseritamente sostitutiva, è stato ripristinato il valore della deliberazione presuntivamente sostituita.

Ciò ha messo l'Arbitro Unico nella condizione di potersi esprimere sull'impugnazione di quest'ultima, che, altrimenti, in mancanza di una decisione per così dire <<pregiudiziale>> sulla non avvenuta sostituzione, non avrebbe più potuto formare oggetto di delibazione.

L'interesse ad agire che, in definitiva, ha sorretto l'azione del socio impugnante non s'è esaurito nell'obiettivo di vedere ripristinata la correttezza del procedimento deliberativo viziato, prima dalla proclamazione in senso <<positivo>> dei risultati della votazione sulla proposta d'approvazione del bilancio, e, poi, in quella in senso <<negativo>> dei

<sup>37</sup>V. A. BONAFINE, *La legittimazione e l'interesse ad agire nelle vicende d'impugnazione delle deliberazioni assembleari delle s.p.a.*, in *Riv. trim.* 2017, 1383, ove, più in generale, esaustivi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

<sup>38</sup>V. Cass., 7 novembre 2008, n. 26842, in *Guida dir.* 2008, 48, 39.

<sup>39</sup>V., per tutti, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Giuffrè-Francis Lefebvre, Milano, 2022<sup>13</sup>, 229 ss.

<sup>40</sup>V. App. Bologna, 12 settembre 2002, in *Società* 2003, 990; App. Milano, 27 settembre 1983, in *Giust. civ.* 1984, I, 1273; Trib. S. Maria Capua Vetere, 23 marzo 1999, in *Dejure*, che ha valorizzato l'interesse personale del socio a non subire un danno alla propria sfera giuridica a cagione dell'esecuzione della deliberazione viziata.



risultati della successiva votazione sul medesimo oggetto, ma s'è, altresì, sostanziato nello scopo di vedere riconosciuta l'illegittimità della sua disposta esclusione dal computo delle maggioranze necessarie per l'approvazione d'una deliberazione assembleare <sup>41</sup>.

Armando Catania

---

<sup>41</sup> V. Cass., 4 dicembre 1996, n. 10814, in *Giust. civ.* 1997, I, 629, ripresa in un obiter dictum di Trib. Milano, 5 febbraio 2004, in *Giustizia a Milano* 2004, 54, ove si lascia intendere che il grado d'intensità dell'interesse ad agire richiesto per proporre l'azione di nullità delle delibere assembleari andrebbe misurato in maniera più rigorosa di quanto concesso nell'eventualità nella quale si proponga un'azione d'annullamento (ragionamento riproposto da Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, in *Giust. civ.* 2008, I, 441; Cass., 23 novembre 2005, n. 24591, in *Mass. Giust. civ.* 2005, 11; Cass., 25 marzo 2003, n. 4372, in *Società* 2003, 1109; Cass., 14 marzo 1992, n. 3132, in *Giur. it.* 1993, I, 108; Cass., 18 marzo 1986, n. 1839, in *Foro padano* 1987, I, 31), ritenendosi sufficiente in quest'ultima ipotesi la ravvisabilità anche soltanto del diritto del socio al corretto svolgimento dell'attività sociale, come asserito proprio da Cass. n. 10814/96, cui ha fatto seguito in senso conforme, Cass., 30 maggio 2008, n. 14554, in *Foro it.* 2009, I, 204.

Sarebbe, in altri termini, l'interesse alla legalità dell'azione sociale ad essere insito nella qualità di socio con diritto di voto.

Ancor meno rigoroso Trib. Reggio Emilia, 20 dicembre 2002, in *Giur. it.* 2003, 953, che ha condizionato la legittimazione del socio a far valere l'annullabilità delle delibere assembleari unicamente all'allegazione della ricorrenza delle due cause legali di procedibilità della domanda - consistenti nell'essere stato assente o dissenziente rispetto al procedimento di formazione della volontà sociale -, considerando non occorrente alcun'ulteriore valutazione del suo interesse ad agire.

Attenuazione del rigore ancora più marcata si rinviene in un orientamento - invero alquanto risalente, come del resto, i precedenti appena richiamati - espresso da Trib. Ancona, 27 dicembre 2002, in *Corti marchigiane*, 2003, 209, secondo il quale esisterebbe un complesso di diritti ed interessi generali tutelati da norme imperative, aventi natura non esclusivamente economica, di cui i soci sono titolari, e la violazione dei quali, perpetrata mediante deliberazione, implicherebbe l'interesse dei soci stessi ad agire per farne dichiarare la nullità.

Non dissimile il ragionamento seguito da Trib. Milano, 2 dicembre 1982, in *Banca, borsa, tit. cred.* 1983, II, 331, e Trib. Milano, 5 febbraio 1981, in *Giur. comm.* 1981, II, 796, che hanno valutato non conforme alla ratio dell'art. 100 c.p.c. la concezione che ridurrebbe l'interesse ad agire unicamente a potenzialità di vantaggio patrimoniale diretto ed immediato.

Contrarietà ad un allentamento dei presupposti necessari per esperire azione di nullità delle delibere assembleari si ritrova, al contrario, in alcune sentenze di merito anteriori - tra cui si segnalano Trib. Napoli, 13 aprile 2000, in *Società* 2000, 1114; Trib. Spoleto, 6 marzo 2000, in *Società* 2000, 852; Trib. Torino, 28 luglio 1999, in *Giur. it.* 2000, 117 - con le quali s'è giudicato non derogabile a tale scopo la dimostrazione dell'esistenza d'un interesse concreto ed attuale, che giammai potrebbe essere rappresentato da una semplice esigenza di rispetto della legge.

V., inoltre, per tutti, A. BONAFINE, op.cit., 1390, a motivo anche dei completi richiami di dottrina e giurisprudenza.